

VISTO lo schema di convenzione (all. A), in copia conforme all'originale, che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- le DD.PP.GG.RR. n.354 del 24.06.1999 e n.206 del 15.10.2000;
- la Legge regionale n. 34 /2002 e s.m.i. e ritenuta propria la competenza;
- Legge Regionale, n. 31/2015 concernente: Legge di stabilità regionale 2016;
- Legge Regionale, n. 32/2015 concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.407 del 10.10.2014, avente per oggetto: Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – rimodulazione struttura organizzativa;
- il Decreto del Dirigente Generale n.13722 del 18.11.2014 di attuazione alla sopra citata deliberazione di rimodulazione della struttura organizzativa di questo dipartimento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.184 del 12.06.2015 avente per oggetto: Approvazione della macro-struttura della Giunta Regionale – approvazione organigramma provvisorio;
- la D.G.R. n. 174 del 25.05.2015, con cui è stato conferito al Prof. Riccardo Fatarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
- il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell'atto medesimo;

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, di:

Prendere atto dell'allegato "Schema di convenzione fra la Regione Campania e la Regione Calabria finalizzato all'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "SMOP" sviluppato dalla Regione Campania" parte integrante e sostanziale del presente Decreto, autorizzandone la sottoscrizione;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2011, n. 1

IL DIRIGENTE GENERALE
Prof. Riccardo Fatarella



Regione Calabria
Giunta Regionale

Dipartimento "Tutela della Salute – Politiche Sanitarie"

Dipartimento n. 9

ASSUNTO il 25 AGO. 2016 prot. n. 425

CODICE N. _____

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

10294 N. --- del 29 AGO. 2016

OGGETTO: adesione all'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "SMOP" sviluppato dalla Regione Campania.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Della Regione Calabria n. _____ del _____

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che:

- l'art. 2, comma 283, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), prevedeva che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza e negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari(OPG), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state definite le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale, delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recava "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";
- l'art. 3 ter della Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e s.m.i., ha dettato le disposizioni per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, stabilendo che le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a Casa di Cura e Custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
- la Legge 30 maggio 2014 n. 81, oltre a modificare ed integrare l'art. 3 ter della L. n. 9/2012, posticipando la chiusura degli OPG al 1° aprile 2015, ha disposto, altresì, significativi cambiamenti in tema di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare l'invio in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, prevedendo, quindi, che il Magistrato, di norma, debba ricorrere a misure di sicurezza non detentive (libertà vigilata, prescrizioni).

CONSIDERATO CHE

- la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato All. C) al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
- il Comitato paritetico interistituzionale ha licenziato, nella riunione del 17 novembre 2009, un documento di indirizzo su questioni di particolare urgenza che è stato approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009 come "Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008" (Rep. Atti n. 84/CU, pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010);
- il suddetto Accordo ha sancito, tra l'altro, che le Regioni, a partire dal 26 gennaio 2010, mediante un piano tra loro concordato, realizzino la dimissione degli internati di competenza dei propri Dipartimenti di Salute Mentale;
- la Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 ha approvato un "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52. convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81(Rep. n. 17/CU)";
- il suddetto Accordo, all'art. 3, ha impegnato, tra l'altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedalieri per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria.

- lo stesso Accordo ha inoltre dettagliato l'obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, per le Regioni e PP.AA. ad assicurare, attraverso le Aziende sanitarie competenti, la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all'adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 dal loro ingresso nelle strutture per il superamento degli ex OPG.
- la Giunta Regionale della Campania ha istituito il "Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato", che, nell'ambito dei compiti specificamente assegnati, per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il "Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania" di seguito denominato "SMOP";
- nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, **senza oneri**, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni; durante la riunione del Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria del 25.03.2015, nell'imminenza della chiusura definitiva degli OPG, fissata alla data del 31.3.2015, si è discusso della necessità di strutturare, per quanto possibile, un omogeneo flusso informativo per monitorare sia gli internati ancora in OPG che gli internati nelle REMS regionali. In quella circostanza è stata riproposta l'ipotesi di utilizzo, su scala nazionale, della piattaforma SMOP della regione Campania;
- il Sistema informativo in parola è idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), ed è predisposto per interfacciarsi e comunicare con i diversi sistemi informativi delle Aziende Sanitarie e delle Regioni.

PRESO ATTO CHE

- la Regione Calabria, nel corso del predetto incontro, ha manifestato un orientamento favorevole all'ipotesi adesione all'utilizzo del sistema SMOP e che successivamente, a seguito di rilascio di credenziali di accesso alla piattaforma demo da parte della regione Campania, ha valutato opportuna l'adozione del sistema in parola, attraverso la stipula di una convenzione, conformemente allo schema già condiviso e approvato con altre Regioni.
- sperimentalmente il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP", avviato nel 2012, ha inizialmente coinvolto tutte le AA.SS.LL. della Regione Campania, gli OPG di Aversa e Napoli, e le Regioni afferenti al bacino campano (Abruzzo, Lazio e Molise) e, nel corso del 2013, è stata esteso a tutte le AA.SS.LL. delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, all'Amministrazione Penitenziaria della Campania (PRAP, Direzioni penitenziarie degli OPG) nonché, in sola consultazione, alle regioni Puglia e Liguria;
- il predetto sistema della Regione Campania è attualmente adottato e operativo nelle Regioni Campania, Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto - coinvolgendo 79 DSM e coprendo il 63% popolazione nazionale – e che allo stesso accede anche il Ministero della Salute per i compiti istituzionali in tema di monitoraggio del processo di superamento degli OPG ex Legge 30 maggio 2014, n.81 (all. 1);
- la regione Calabria sta rendendo disponibile un'offerta di posti letto in Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), fermo restando che gli interventi e le programmazioni regionali finalizzate al complessivo superamento degli OPG, di cui agli indirizzi normativi citati, non sono da intendersi terminati con la sola realizzazione delle REMS ma richiedono particolari e successive implementazioni, anche con riferimento alla gestione delle misure di sicurezza non detentive, alternative a OPG/CCC/REMS, e alla creazione delle reti intra- e interregionali dei servizi di sanità penitenziaria, che impegnano verso obiettivi raggiungibili solo sinergicamente e rendono necessaria l'adozione di forme e strumenti specifici ed efficienti per il coordinamento interregionale;

CONVENZIONE

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)

TRA

La REGIONE CALABRIA, Codice Fiscale 02205340793, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

E

La REGIONE CAMPANIA, Codice Fiscale 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale

PREMESSO CHE

- Il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" è un sistema informatico su tecnologia web, che si articola su diversi tipi di postazioni di accesso, ampiamente configurabili e sempre gestibili nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili. E' finalizzato a realizzare un'omogenea base informativa, aggiornata continuamente, che consente di descrivere e valutare sia il percorso di superamento sancito dall'Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, sia l'implementazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture che sostituiranno OPG e CCC, compresi i servizi regionali e/o aziendali coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva sono standardizzate e gestite, per ciascuna persona entrata in predetti servizi, diverse informazioni raggruppabili nelle seguenti aree: anagrafica, informazioni sanitarie, informazioni giuridiche, presa in carico da parte del SSR. In particolare per le ultime due aree, sono implementate funzioni che consentono un attento monitoraggio longitudinale, permettendo di descrivere i percorsi di assistenza e di gestione attraverso il sistema penitenziario e quello sanitario.
- Tutti i servizi coinvolti sono inseriti in una rete che implementa procedure, nelle principali evenienze automatiche, di condivisione attiva delle informazioni e d'interrelazione operativa tra i SSR competenti territorialmente ed i Servizi e le Strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e per la tutela della salute mentale negli Istituti Penitenziari ordinari (SSO: servizi di superamento OPG). Tra la documentazione prodotta per il singolo paziente dagli SSO e dai SSR - che viene così inserita, trasmessa e condivisa in forma digitale, con specifiche procedure di upload - sono comprese le relazioni periodiche cliniche, i documenti inerenti l'attribuzione di competenza territoriale, i progetti individuali terapeutico riabilitativi intramurali e di dimissione e le convocazioni delle riunioni di equipe e delle udienze di riesame.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente convenzione la Regione Calabria e la Regione Campania allineano le modalità di registrazione dei dati relativi ai pazienti delle REMS ed al loro monitoraggio, attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e per il tramite si impegnano a:

- provvedere alla gestione omogenea del soddisfacimento del debito informativo connesso al funzionamento delle REMS di cui al documento approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81" (Rep. Atti n. 17/CU) e, in generale, dei servizi e delle strutture delle reti regionali che, nell'ambito del riordino della medicina penitenziaria di cui alle normative citate in premessa, configureranno, a regime, il completo e definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

Art. 2 – Impegni della Regione Campania.

1. La Regione Campania si impegna a rendere disponibile a titolo gratuito il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) "così com'è", a mantenere i dati dei residenti in Regione Calabria presso un proprio server in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza dei dati e privacy. Si impegna inoltre a fornire supporto tecnico gratuito per la fase di avvio del programma sul territorio della Regione Calabria.
2. Assicura la creazione di utenze abilitate all'accesso a SMOP per la Regione Calabria, comprese le articolazioni intra regionali sanitarie (per es., Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ecc.) e non (per es., Amministrazione Penitenziaria, Autorità Giudiziaria), senza limitazione di numero di accessi;
3. Le credenziali di accesso a SMOP sono personali e non cedibili ed ogni accesso al sistema è tracciato. Il singolo utente abilitato può richiedere direttamente eventuali accessi aggiuntivi per propri collaboratori, che saranno attivati compatibilmente con la disponibilità del sistema, sulla base delle esclusive valutazioni degli Amministratori.
L'elenco degli utenti abilitati, comprensivo dei contatti comunicati, è costantemente disponibile e consultabile da chiunque acceda al sistema.

Art. 3 – Impegni della Regione Calabria.

1. La Regione Calabria da atto di avere visionato e valutato il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) e si impegna a inserire nel sistema SMOP i dati relativi ai propri residenti presenti presso le strutture OPG e REMS, ed a mantenere aggiornato il sistema relativamente agli ingressi e dimissioni.
2. Si conviene che in fase di prima applicazione della convenzione, la Regione Calabria designerà e comunicherà i nominativi dei propri utenti necessari ad assicurare l'operatività minima del sistema - completi di anagrafica, Amministrazione di appartenenza, contatti telefonici fissi e mobili, e-mail (ed eventuale PEC), copia di un documento di identità - per almeno ciascuna delle articolazioni di seguito specificate:

- o UO/Articolazione regionale di coordinamento;
 - o REMS;
 - o Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011;
 - o Aziende Sanitarie competenti territorialmente (con elenco dei Comuni afferenti);
- Analoga documentazione dovrà essere trasmessa per l'abilitazione di tutte le altre utenze del sistema.

Art. 4 - Funzioni e utilizzo.

1. La Regione Calabria ha facoltà di utilizzare liberamente l'applicativo e i dati dallo stesso gestiti e/o prodotti per le finalità di cui alla presente convenzione, laddove non si configuri un utilizzo commerciale e non si determini lucro, direttamente o indirettamente.
2. Con riferimento ad ogni utilizzo a fini scientifici e di ricerca, la Regione Calabria si impegna a favorire la partecipazione del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato”, titolare dei diritti dell'applicativo, giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261 del 28/02/2013, e di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania , esplicitando comunque in ogni fase o esito dell'attività scientifica e di ricerca l'applicativo utilizzato e il titolare dei diritti.
3. Ogni altro utilizzo non previsto specificamente dal presente Accordo è subordinato alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti sull'applicativo SMOP.
4. Con riferimento alle informazioni relative a persone e/o attività non rientranti nella propria competenza territoriale, la Regione Calabria e la Regione Campania, attraverso i propri utenti accreditati a livello di UO/Articolazione regionale di coordinamento, potranno accedere a tutti i dati presenti nel sistema ed ai report dallo stesso prodotti, limitatamente a quanto presentato in forma aggregata e/o anonima e rispettosa della normativa sul trattamento dei dati sensibili.
5. La Regione Campania è esonerata da responsabilità conseguenti all'eventuale errato inserimento dei dati nel sistema informativo SMOP da parte degli utenti accreditati a livello di UO/articolazione regionale di coordinamento, nonché dall'improprio utilizzo da parte degli eventuali utenti abilitati ad accedere al sistema stesso, in virtù dei sopracitati accordi, su richiesta della Regione Calabria.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'applicazione, sicurezza e tutela dei dati.

1. L'accesso di tutti gli utenti, sia da Internet che da intranet, al sistema SMOP avviene solo ed esclusivamente su protocollo HTTPS. Il sistema è installato su un server fisico multiprocessore appositamente dedicato. Il sistema SMOP (applicazione e Database) è fisicamente allocato presso il CED dell'ASL di Caserta che prevede: accesso mediante badge a personale autorizzato; impianto di antintrusione; impianto di videosorveglianza; impianto antincendio; gruppo elettrogeno e di continuità a protezione dell'intero CED.
2. I dati gestiti da SMOP sono cifrati a livello applicativo e, a seconda del profilo e delle credenziali dell'utente che accede al sistema, sono mostrate via via maggiori informazioni a partire dal solo identificativo del paziente sino ai dati anagrafici completati da eventuali documenti allegati, caricati dai vari servizi sanitari e/o OPG/REMS.
3. Per assicurare la centralità e la condivisione anonima dei dati, nonché possibilità di statistiche complessive sugli stessi è usato un solo DB su cui confluiscono tutti i dati imputati dai diversi utenti (operatori sanitari, dell'OPG, regionali, di bacino, ecc. ecc.) e al quale accede, tramite il manager di MSSQL, per manutenzione solo l'Amministratore del sistema. Con periodicità minima mensile, mediante piani di manutenzione realizzati in MSSQL, sono eseguiti backup dei dati e dei transaction log su un NAS configurato in RAID5.

4. Il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato”, titolare dei diritti dell'applicativo, e la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania si riservano il diritto di modificare la sede fisica di allocazione del sistema SMOP (applicazione e Database), sempre assicurando il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal presente Accordo e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6 – Manutenzione, amministrazione e ulteriori sviluppi del sistema.

1. La manutenzione e l'amministrazione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" è di esclusiva competenza del titolare dei diritti e della Regione Campania, che ne copriranno gli oneri e ne assicureranno l'espletamento con efficacia ed efficienza e comunque nel rispetto delle normative nazionali pertinenti. Ogni sviluppo realizzato dalla Regione Campania sarà reso disponibile senza oneri alla Regione Calabria, ferma restando la garanzia del mantenimento del livello di compatibilità proprio dell'applicativo precedentemente a ciascuno sviluppo.

2. Per quanto inerente gli interventi di manutenzione e amministrazione necessari all'efficiente funzionamento del sistema, si conviene che gli stessi - analogamente a quanto avviene per le attività dei singoli utenti abilitati ad accedere al sistema - saranno costantemente tracciabili, rendendo anche disponibili, su richiesta, files di log idonei a consentire l'identificazione degli operatori intervenuti e il dettaglio delle attività svolte, comprensivo di ora e data dei singoli interventi.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento degli utenti.

1. La Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, prioritariamente attraverso il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato”, o in subordine per il tramite di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale, assicura la disponibilità di ogni opportuno intervento formativo per gli operatori della Regione Calabria e delle altre Amministrazioni alla stessa collegate per l'utilizzo del sistema. La Regione Campania e la Regione Calabria convengono di favorire gli scambi formativi interregionali in tema di superamento degli OPG e servizi agli stessi alternativi, rendendo disponibile l'accesso gratuito, in qualità di discente, agli eventi formativi organizzati per il proprio personale a numeri limitati di operatori dell'altra Regione.

Art. 8 –Strumenti di collaborazione interistituzionale.

1. La Regione Calabria provvederà a designare un proprio rappresentante che, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e Amministrazioni che utilizzano il sistema in parola, costituirà un Comitato tecnico-scientifico, da attivarsi nell'ambito del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato” della Regione Campania, ai fini dello specifico supporto e indirizzo all'aggiornamento e allo sviluppo del sistema.

Art.9 – Oneri.

1. Per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, non sono previsti oneri per la Regione Calabria e per le sue articolazioni e per le Amministrazioni che, per il suo tramite,

saranno abilitate all'accesso e all'utilizzo del sistema SMOP. Per la Regione Campania, analogamente, non sono previsti oneri aggiuntivi per tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Monitoraggio, attuazione e verifica.

1. Tutte le attività, le implementazioni e le iniziative, elaborate e/o realizzate ai sensi del presente Accordo, così come la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di quanto allo stesso, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità del processo, sono sottoposti all'indirizzo, al monitoraggio ed alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8, anche in collegamento con le competenti articolazioni individuate dalle singole Regioni, in funzione delle diverse eventuali obbligazioni statutarie ed organizzative.

Art. 11 – Designazione di Regione Campania a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

2. La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti di dati personali, di cui la Regione Calabria è titolare, che di seguito sono specificati:

- Gestione e manutenzione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP";
- Gestione dei profili autorizzativi degli utenti che accedono al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e di quei trattamenti che eventualmente in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
- Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, e sono di seguito riportati:
 - con riferimento al Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP), adottare idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
 - individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche in ordine alle misure di sicurezza adottate;
 - conservare, poiché l'incarico ricomprende servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
 - il Titolare attribuisce al Responsabile esterno delle attività di amministrazione di sistema espletate in esecuzione della presente Convenzione, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dipendenti dello stesso;
 - attestare, in aderenza alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, la conformità dell'applicativo alle misure minime di sicurezza.

3. Relativamente al compito di cui alla lettera c), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza temporale, in cui il responsabile esterno fornisce le seguenti attestazioni:

- di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.;
- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati;
- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema dell'applicativo fornito in concessione e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Per la Regione Campania _____

Per la Regione Calabria _____

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE
SETTORE N. 3 "AREA L.E.A."**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ADESIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEGLI OSPEDALI PSICHiatrici GIUDiziARI DENOMINATO "SMOP" SVILUPPATO DALLA REGIONE CAMPANIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- L'art. 2, comma 283, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che prevedeva che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza e negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari(OPG), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, venissero definite le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale, delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recava "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";
- L'art. 3 ter della Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e s.m.i., ha dettato le disposizioni per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, stabilendo che le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a Casa di Cura e Custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
- La Legge 30 maggio 2014 n. 81, oltre a modificare ed integrare l'art. 3 ter della L. n. 9/2012, posticipando la chiusura degli OPG al 1° aprile 2015, ha disposto, altresì, significativi cambiamenti in tema di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare l'invio in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, prevedendo, quindi, che il Magistrato, di norma, debba ricorrere a misure di sicurezza non detentive (libertà vigilata, prescrizioni).

Poiché la Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 ha approvato un "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52. convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81(Rep. n. 17/CU)"; lo stesso Accordo ha inoltre dettagliato l'obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, per le Regioni e PP-AA. ad assicurare, attraverso le Aziende sanitarie competenti, la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all'adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 dal loro ingresso nelle strutture per il superamento degli ex OPG.

La Giunta Regionale della Campania ha istituito il "Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato", che, nell'ambito dei compiti specificamente

assegnati, per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il "Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania" di seguito denominato "SMOP"; nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni; durante la riunione del Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria del 25.03.2015, nell'imminenza della chiusura definitiva degli OPG, fissata alla data del 31.3.2015, si è discusso della necessità di strutturare, per quanto possibile, un omogeneo flusso informativo per monitorare sia gli internati ancora in OPG che gli internati nelle REMS regionali. In quella circostanza è stata riproposta l'ipotesi di utilizzo, su scala nazionale, della piattaforma SMOP della regione Campania. Il Sistema informativo in parola è idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), ed è predisposto per interfacciarsi e comunicare con i diversi sistemi informativi delle Aziende Sanitarie e delle Regioni.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO:

Prendere atto dell'allegata "Convenzione per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)", per quanto finalizzato, nello specifico, all'utilizzo senza oneri per la Regione Calabria del sistema informativo per il monitoraggio degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "SMOP" sviluppato dalla Regione Campania ed autorizzarne la sottoscrizione.

Per quanto sopra si propone l'adozione del relativo provvedimento.

Dr Luciano Lucanìa
